

numero			Bellinzona
2454	sb	6	8 maggio 2013

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Spettabile  
Ufficio federale dell'ambiente  
Divisione Suolo e Biotecnologia  
Sezione Biotecnologia  
3003 Berna

### Modifica della Legge sull'ingegneria genetica e Ordinanza sulla coesistenza Procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,

con la presente prendiamo volentieri posizione sull'oggetto citato a margine e vi ringraziamo per darci l'opportunità di esprimerci in materia.

Nelle grandi linee il Cantone Ticino condivide appieno le osservazioni postulate sia dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) sia dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri; laddove non vi è convergenza d'opinione, abbiamo formulato specifiche osservazioni.

### Considerazioni generali sulla Legge e sull'Ordinanza in consultazione

#### Scelte cantonali

Il Gran Consiglio ticinese, con la revisione della Legge cantonale sull'agricoltura, nel 2002 ha adottato la seguente misura (art. 1): *"Il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l'uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocultura, ed **escludendo l'uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti**".*

In base a detto articolo è chiara la volontà del legislatore di salvaguardare le superfici del Cantone dalle colture OGM. Ne consegue che le disposizioni federali devono permettere ai Cantoni di escludere l'uso di organismi geneticamente modificati sul loro territorio e questo anche dopo la scadenza della moratoria. Questo sarebbe consono anche con le raccomandazioni della Commissione europea.

## Costi

In linea di principio, con le modifiche proposte si vuole garantire la possibilità a chi lo desidera, di coltivare degli OGM (garanzia della proprietà e libertà economica a determinate condizioni). Se si esaminano però le conseguenze economiche sui confinanti (apicoltori, agricoltori convenzionali e bio, ecc.) e sull'Amministrazione pubblica, ci si rende conto che per garantire il diritto di pochi molti devono accollarsi rischi e spese spropositate. Alla luce di questa evidenza, si ritiene che tutti i costi legati alla coltivazione di OGM (garantire la sicurezza, eseguire i controlli e le analisi, compensare la riduzione del valore commerciale dei prodotti coltivati in zone dove vengono prodotti OGM, spostare le arnie e via dicendo) debbano essere messi a carico di chi coltiva OGM, con garanzia solidale di chi ha messo in commercio il materiale di moltiplicazione (sementi ecc., segnatamente il titolare dell'autorizzazione). Questo secondo il principio di accollare i costi a chi li genera e questo non solo per le spese, ma pure per i danni puramente patrimoniali diretti e indiretti, oltre naturalmente all'indennizzo dei danni materiali.

Ad ogni buon conto, il Cantone non può assumersi ulteriori costi per i controlli richiesti a tutti i livelli. Se la Confederazione vuole garantire la possibilità di coltivare degli OGM deve pertanto assumersi anche i costi che ne derivano

## Osservazioni sulle modifiche della Legge sull'ingegneria genetica

### *art. 6 cpv. 2 lett. c*

Riteniamo il previsto stralcio di questo capoverso prematuro e condividiamo l'opinione espressa dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri.

### *art. 7 cpv. 2 lett. d*

È necessario chiarire cosa si intende con il termine di "qualità".

### *art. 7 cpv. 3*

Oltre al gestore vicino, anche gli apicoltori della zona devono poter chiedere che sia verificata l'eventuale presenza indesiderata di materiale geneticamente modificato nel loro miele e alle medesime condizioni.

### *art. 19a cpv. 1*

Nella pratica, determinati tipi di prodotti ausiliari o medicinali (vaccini, complementi alimentari, vitamine) sono prodotti a partire da OGM ed è difficile trovare delle alternative che non lo siano; per non parlare poi delle complicazioni che si incontrano per ottenere dei certificati che attestino che questi prodotti non sono stati ottenuti da OGM. Il divieto assoluto dell'uso di prodotti ottenuti da OGM va allentato (vedi anche art. 19c cpv. 2 lett. c.).

### *art. 19a cpv. 2*

Se si vogliono creare regioni senza OGM, con addirittura marchi e promozione ad hoc, non devono essere permesse sperimentazioni con OGM, pena la perdita di credibilità di tutta la filiera, dai produttori ai consumatori.

*art. 19d*

In una realtà molto frammentata come la nostra, quanto previsto da questo articolo è difficilmente realizzabile. L'alternativa proposta dall'art. 19e cpv. 1 lett. a permetterebbe di aggirare il problema, ma sarebbe comunque onerosa (mezzi di prova, lungaggini e costi). La creazione di un "ente responsabile" (del quale non sono però definite le caratteristiche) genera inoltre costi e burocrazia che l'agricoltura non può assumersi, considerato che già oggi i prezzi dei prodotti non coprono quasi più i costi di produzione.

*art. 19e*

I Cantoni devono poter dichiarare l'intero loro territorio come libero da coltivazioni OGM se la decisione è presa nel quadro di processi democratici come avvenuto in Ticino con l'approvazione della Legge sull'agricoltura.

*art. 19e cpv. 1*

Richiedere che almeno l'80% dei gestori e delle superfici interessate fornisca il proprio assenso vuol dire mantenere dei perimetri privi di OGM relativamente piccoli (nei grandi perimetri, vista la caratteristica della nostra agricoltura, è impensabile raggiungere tutti i produttori interessati). Si otterrebbe così un territorio molto frammentato nel quale diventa impossibile garantire una promozione credibile del paesaggio e dei suoi prodotti.

*art. 19e cpv. 2*

Se il Cantone lo vuole deve poter creare la o le regioni senza dover ricorrere ad un "ente responsabile" esterno alle proprie strutture.

*art. 19e cpv. 2 lett. b*

Gli esempi e l'elenco che seguono il termine "segnatamente" non devono assumere valore di elenco esaustivo. La promozione turistica di una regione, basata su un'agricoltura priva di OGM, può costituire un interesse altrettanto preponderante in rapporto a valori puramente naturalistici. Il termine va dunque sostituito affinché il concetto sia chiaro.

*art. 19e cpv. 3*

Va abolito, vedi commento sopra all'art. 19e.

*art. 19f*

Anziché favorire i produttori che si trovano all'interno di una zona OGM free, la creazione di un marchio rischia di portare forti svantaggi agli agricoltori che, loro malgrado, si trovano all'esterno di un simile perimetro. Vi è pure il rischio che questi agricoltori che non possono beneficiare di un marchio non trovino neanche più mercato per i loro prodotti. La creazione di un marchio genera inoltre costi e burocrazia che sarebbe ingiusto accollare a chi non è responsabile dell'introduzione di OGM.

*art. 30*

Anche i danni patrimoniali diretti e indiretti devono essere coperti nell'ambito della responsabilità civile.

## Osservazioni sull'Ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica

### *art. 3*

Condividiamo quanto proposto dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri, segnatamente che la produzione di sementi OGM possa essere ammessa solo se le distanze minime sono state definite nell'Allegato 1 di questa Ordinanza, oltre che essere naturalmente ammessa dalla relativa Ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

### *art. 5*

I Cantoni devono avere libero accesso ai dati di cui all'art. 5 e a costo zero. I costi del prodotto informatico per la gestione di queste informazioni devono essere interamente a carico della Confederazione.

### *art. 5 cpv. 2*

Come evidenziato dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri, riteniamo che l'accesso ai dati debba essere definito caso per caso, tenendo conto dei principi di proporzionalità.

### *art. 6*

Le distanze richieste (vedi allegati) devono tener conto anche di fattori diversi da quelli presi fino ad ora in considerazione nelle sperimentazioni, quali, ad esempio, la disseminazione tramite uccelli, insetti e animali selvatici. Se la pressione di quest'ultimi fosse tale da richiederlo, i campi coltivati con OGM devono anche essere protetti fisicamente con sistemi adeguati, nel rispetto delle norme pianificatorie.

### *art. 6 cpv. 3*

In primis rimandiamo alla nota sottostante sull'Allegato 1 e in via subordinata, come anche indicato dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri, riteniamo vadano adottate almeno le distanze minime indicate nel citato Allegato 1.

### *art. 11 cpv. 1*

I controlli in materia dovrebbero essere eseguiti direttamente da un ente della Confederazione da finanziarsi con le tasse richieste per la registrazione dei prodotti OGM o proporzionali alle superfici coltivate. Contrariamente a quanto asserito, questi controlli, che per la loro natura sono laboriosi, complessi e onerosi, non possono semplicemente essere attribuiti a organismi già esistenti o ai Cantoni.

### *art. 11 cpv. 2*

L'accesso ai dati da parte dei Cantoni deve essere esente da spese e costi di qualsiasi genere.

*Nota sull'Allegato 1*

Molte critiche e dubbi sono stati sollevati in merito alle distanze "rilevate scientificamente". Molti esperimenti sono stati condotti in strutture altamente protette, alle quali determinati tipi di animali (volatili, selvatici) non avevano possibilità di accesso. Determinate regioni del Paese conoscono inoltre regolari fenomeni climatici quali fortissimi venti (vedi favonio) che richiederebbero distanze di isolamento ben superiori; tutto questo senza parlare dei fenomeni climatici estremi che sono sempre più frequenti e di cui bisogna tenere conto. Alla luce di questi pochi elementi, si chiede di rivedere al rialzo tutte le distanze indicate e prendere almeno come distanze minime quelle imposte per la produzione di sementi.

## Risposte alle domande puntuali

*Domanda: Siete favorevoli all'introduzione di regioni senza OGM?*

Risposta: Potremmo essere certamente favorevoli ad una simile possibilità se questa potesse essere estesa a tutto il Cantone. Se ciò non fosse possibile, la proposta potrebbe essere vista come un male minore per il settore, ma temiamo che la realizzazione, in un Cantone come il nostro, risulti estremamente complicata e costosa. Le Autorità federali stesse riconoscono implicitamente che "più le superfici delle colture OGM sono piccole e disperse, più le misure di coesistenza da adottare nel luogo di coltivazione sono complesse, rigide e costose" (pagina 15 del Rapporto esplicativo). Riteniamo pertanto che ai Cantoni deve essere data la possibilità di dichiarare tutto il territorio come regione senza OGM.

*Domanda: Cosa pensate del campo d'applicazione e delle caratteristiche delle regioni senza OGM?*

Risposta: La creazione di enti responsabili che fissino le condizioni quadro e verifichino l'osservanza degli obblighi ci sembrano causare un ennesimo incremento inaccettabile di burocrazia e costi a carico dell'agricoltura.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel Rapporto esplicativo, le regioni senza OGM non costituiscono assolutamente uno strumento promozionale se queste sono inserite nel territorio a macchia di leopardo. Esse sarebbero troppo piccole per reggere il confronto a livello europeo e nemmeno degne di essere citate sul piano internazionale, dove dobbiamo lottare per mantenere la nostra attrattiva.

Se si volessero promuovere delle regioni di serie A senza OGM, riconoscendo di fatto l'esistenza di regioni di serie B con OGM all'interno di un unico territorio, si comunicherebbe ai potenziali clienti della nostra agricoltura, particolarmente sensibili al tema, un messaggio ambiguo e controproducente, con il rischio che l'intero Cantone venga considerato con OGM.

I costi supplementari per la realizzazione e mantenimento di simili regioni non possono quindi assolutamente essere compensati da ricadute economiche e sociali se queste esercitano proprio l'effetto contrario. La concorrenza nell'ambito internazionale e nazionale non consente di sostenere micro-regioni che non hanno confini e nomi ben definiti e identificabili.

*Domanda: Siete del parere che le regioni senza OGM dovrebbero recare un marchio o un'etichetta specifici?*

Risposta: A livello pratico, per i consumatori si creerebbe un ulteriore marchio che genererebbe solo confusione, in quanto le regioni di montagna, prive di campicoltura, sono di fatto già di per sé regioni senza OGM. Il consumatore non saprebbe più cosa pensare e non capirebbe la differenza. Si penalizzerebbero inoltre, loro malgrado, i produttori che si trovano all'esterno di questi perimetri, con il rischio addirittura che i grandi distributori snobbino o rifiutino i loro prodotti.

Nella speranza che queste nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione, vogliate accogliere, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Sezione dell'agricoltura, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Delegato per i rapporti confederali
- Divisione dell'economia